



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2019
DECRETO CRESCITA

MAXI AMMORTAMENTO – PROROGA AL 31/12/2019

È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi **superiore a € 2,5 milioni**.



I Sono **esclusi** dall’agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della **deducibilità** dal reddito d’impresa / lavoro autonomo **dell’IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della **piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023**, come segue.

Anno	Aliquota
2019	50%
2020	60%
2021	60%
2022	70%
dal 2023	100%



TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall'art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019 (ora soppressi).

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota **IRES ridotta** al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**. In sede di conversione è stata modificata la "scaletta" della riduzione dell'aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
2022	20,5%
dal 2023	20%

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

In sede di conversione con la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, **a decorrere dall'1.7.2019**, la fattura va **emessa entro 12 giorni** (anziché 10) **dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

In sede di conversione, con la modifica del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, è **umentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita** prevista nell'ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che **utilizzano strumenti di pagamento elettronici** (carta di debito / credito).



RAVVEDIMENTO PARZIALE

In sede di conversione è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il c.d. "**ravvedimento parziale**", ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di **versamento frazionato**, purché nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i **singoli versamenti** (con le riduzioni previste);
- per il **versamento complessivo** (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

Quanto sopra è applicabile soltanto ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**

VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

È confermato che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati / nell'UE, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.



SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D'INTENTO

In sede di conversione è modificata la lett. c) dell'art. 1, DL n. 746/83 prevedendo che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d'intento trasmessa telematicamente dall'**esportatore abituale** all'Agenzia delle Entrate **può riguardare anche più operazioni**.

L'Agenzia rilascia apposita ricevuta **con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi:

- vanno indicati nelle fatture emesse;

ovvero

- devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, al momento dell'importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, l'**esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Con l'abrogazione del comma 2 del citato art. 1 **non è più previsto** che la dichiarazione d'intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro e conservata.

Modifica disposizioni sanzionatorie

In sede di conversione, con la sostituzione del comma 4-bis dell'art. 7, D.Lgs. n. 471/97, in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate **senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, è applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta ex comma 3 del citato art. 7 (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall'1.1.2020.



ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI

È confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono **disporre l'esclusione delle sanzioni** relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificati dal 2000 al 2017** dagli Enti / Concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, **dell'estensione della "rottamazione-ter" alle entrate locali**. In particolare, tali Enti:

- possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate; entro 30 giorni devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet

MODIFICHE "SABATINI-TER"

In sede di conversione, con riferimento all'agevolazione c.d. "Sabatini - ter", è stato previsto:

- **l'aumento a € 4 milioni** (in precedenza € 2 milioni) del **valore massimo concedibile** a ciascuna impresa;
- l'erogazione del contributo sulla base delle **dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito all'investimento;
- **l'erogazione in un'unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).

Inoltre, con la modifica del comma 2 dell'art. 2, DL n. 69/2013, è previsto che i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari / impianti / attrezzature da parte delle PMI possono essere concessi anche dagli intermediari finanziari, iscritti all'apposito Albo di cui all'art. 106, TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario



RIAPERTURA ROTTOMAZIONE RUOLI

In sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione **presentando l’istanza di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul relativo sito Internet;
- effettuare il **pagamento delle somme dovute**:
 - in **unica soluzione entro il 30.11.2019**;
ovvero
 - in un **numero massimo di 17 rate consecutive**. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 20%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata e rate successive di pari importo	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE

È confermata l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in base al quale le società devono indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle transazioni effettuate durante l’anno *“individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”*.

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.



SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO

Come noto, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2017**, derivanti dall'**omesso versamento delle imposte** / contributi.

Ora, in sede di conversione, è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la **dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019**, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Agente della riscossione sul proprio sito Internet.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73).

"ABBUONO" IMBALLAGGI RESTITUTI

In sede di conversione è stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l'impresa venditrice della merce può riconoscere un **abbuono** all'impresa acquirente in misura pari al **25% del prezzo dell'imballaggio** contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L'abbuono è **riconosciuto alla resa dell'imballaggio** stesso da effettuare **entro un mese dall'acquisto**.

All'impresa venditrice che:

- riutilizza tali imballaggi usati;
- effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;

è riconosciuto un credito d'imposta **pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente**, anche se non utilizzati da quest'ultima.

Il predetto credito d'imposta è spetta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO

In sede di conversione è stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
- compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d'imposta fino ad un massimo di € 10.000 annui per ciascun beneficiario.

Tale credito d'imposta:

- è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell'esercizio dell'attività economica / professionale;
- non è cumulabile con il credito d'imposta "riciclaggio plastica" di cui al comma 73 dell'art. 1, Finanziaria 2019.

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all'esercizio dell'attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



COMUNICAZIONI DI “ANOMALIA” PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE 2016

L’Agenzia delle Entrate continua la propria attività di compliance con la predisposizione di una seconda tranches di comunicazioni dedicate alle anomalie collegabili **all’omessa dichiarazione, per il 2016, delle attività finanziarie detenute all’estero e degli eventuali redditi percepiti.**

Le nuove comunicazioni sono “basate su nuovi criteri selettivi e su dati pervenuti successivamente anche da altri Paesi”.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia la Direttiva n. 2014/107/UE, c.d. “DAC2”, che ha modificato la Direttiva n. 2011/16/UE, ha introdotto lo **scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero**, prevedendo in particolare che, a decorrere dal 2016, **gli Stati UE devono trasmettere le informazioni dei conti finanziari di cui i residenti comunitari sono titolari.**

Il flusso contiene i **dati identificativi dei titolari del conto**, dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, del conto compreso il relativo saldo / valore, l’importo totale lordo degli interessi / dividendi / altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita / riscatto delle attività finanziarie, pagati / accreditati sul conto.

Analogamente il Common Reporting Standard (CRS) prevede lo scambio delle predette informazioni anche in ambito extraUE.

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e fornire elementi, fatti e circostanze utili a giustificare la presunta anomalia.

Le anomalie riscontrate dall’Agenzia derivano dal confronto tra:

**** il mod. REDDITI 2017;**

**** i dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere** nell’ambito del suddetto scambio automatico di informazioni.